



STUDIO ASSOCIATO ALTARE

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Ai Gentili Clienti

13 maggio 2022, Sesto San Giovanni

SOCI

Dott. Daniele Altare

Rag. Edoardo Altare

COLLABORATORI

Dott. Rocco Pindilli

Oggetto: Fattura elettronica per forfettari e minimi

A seguito dell'approvazione del decreto PNRR 2 (art. 18 del D.L. n. 36/2022, che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR) pubblicato sulla G.U. del 30 aprile, i soggetti che adottano **il regime di vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o **il regime forfetario** (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio **a decorrere dal 1° luglio 2022**.

Fino al 2024 restano ancora **esclusi dall'obbligo** i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi **non superiori a 25.000 euro**, previa verifica dei requisiti in ogni periodo di imposta (2022 e 2023).

Fatturazione verso i residenti per minimi e forfetari

L'art. 18, D.L. n. 36/2022 è intervenuto abrogando nell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 (disciplina dell'obbligo di fatturazione elettronica fra residenti/stabiliti) la parte della norma che, fino al 30 giugno 2022, contempla invece l'esonero sine die dall'obbligo del formato elettronico (fra gli altri) per:

- i soggetti in **regime di vantaggio** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
- i soggetti **forfetari** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

Salvo il regime transitorio, di cui diremo a seguire, per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche questi soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti nel territorio dello Stato



attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando il **codice natura N2.2** (operazioni “non soggette - altri casi”) e il codice destinatario secondo regole e tempistiche ordinariamente già in uso dal 2019 per emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva a norma (a tal ultimo riguardo potrà essere utile attivare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate).

Pertanto la fattura elettronica dovrà essere spedita al Sistema di Interscambio entro e non oltre il dodicesimo giorno successivo alla data fattura.

Per i primi tre mesi (luglio-settembre 2022) la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la fine del mese successivo rispetto alla data della fattura, dopodiché (da ottobre 2022) le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell’articolo 21.

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il **divieto di emissione di fatture elettroniche**:

- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS, come ad esempio le prestazioni mediche verso i pazienti privati (art. 10-bis del DL 119/2018), e
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Decorrenza e regime transitorio

Tutto ciò premesso, va a questo punto evidenziato che la norma “si applica **a partire dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a **euro 25.000**, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.

Come evidenziato nella tabella seguente, facendo attenzione al ragguaglio per chi ha iniziato l’attività nel 2021, possiamo quindi concludere che gli esoneri continueranno fino a fine 2022 per chi nel 2021 non ha superato la soglia di 25.000 euro e anche per l’intero 2023 se la soglia non risulterà superata nemmeno nel corso dell’anno 2022.



Anno	Ricavi o compensi	Obblighi di fatturazione
2021	> 65.000	Chi ha conseguito nell'anno 2021 compensi maggiori di euro 65.000, non può essere forfetario nel 2022 pertanto è già obbligato all'emissione della e-fattura
	25.000 < 65.000	Esonero FE fino al 30/06/2022 - obbligo FE dal 1/7/2022
	< 25.000	Esonero FE per tutto il 2022
2022	> 25.000	Obbligo FE dal 1/1/2023
	< 25.000	Esonero FE per tutto il 2023
2023	Irrilevante	Obbligo FE dal 1/1/2024

Riassumendo,

- i contribuenti che nel 2021 hanno percepito ricavi e compensi superiori a euro 25.000 sono obbligati all'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1°luglio 2022;
- i contribuenti che nel 2021 hanno percepito ricavi e compensi inferiori a euro 25.000, ma che nel 2022 hanno superato tale soglia, saranno obbligati all'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1°gennaio 2023;
- i contribuenti che sia nel 2021 che nel 2022 non abbiano superato il limite di ricavi e compensi di euro 25.000 saranno obbligati all'emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1°gennaio 2024.

Sanzioni: tolleranza (limitata) per il 3° trimestre 2022

Fra le disposizioni transitorie è previsto che “**per il terzo trimestre** del periodo d'imposta **2022**, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, **non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022**, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.

E' opportuno precisare che detta normativa potrebbe essere rivista dall'Amministrazione Finanziaria entro la data di entrata in vigore dell'obbligo. Diverse associazioni di categoria hanno infatti presentato esposti al fine di posticipare la decorrenza al 1 gennaio 2023.

Ad oggi rimane comunque di grande probabilità l'entrata in vigore della norma nei tempi e nei modi previsti e quindi a partire dal 1 luglio 2022.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti